

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DEI COMPENSI INCENTIVANTI
L'IMPEGNO DIDATTICO
(emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178)**

INDICE

- Articolo 1 (*Natura e finalità del regolamento*)
- Articolo 2 (*Integrazione e ripartizione del fondo*)
- Articolo 3 (*Criteri per la ripartizione del fondo*)
- Articolo 4 (*Presentazione dei progetti*)
- Articolo 5 (*Assegnazione e utilizzazione della quote*)
- Articolo 6 (*Commissione di verifica e monitoraggio*)
- Articolo 7 (*Erogazione e liquidazione dei compensi*)

Università Iuav di Venezia

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'erogazione ai professori e ricercatori universitari dell'Università IUAV di Venezia, di seguito denominata "Università IUAV", di compensi incentivanti l'impegno didattico, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.
2. I compensi sono erogati a valere su un apposito fondo del bilancio di previsione dell'Università IUAV, denominato fondo di ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, sul quale confluiscono i fondi di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuiti all'Università IUAV con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1991, n. 370, nonché le risorse che l'Università IUAV stessa destinerà ad integrazione di detto fondo, anche mediante utilizzazione di risorse stanziare in precedenza per il pagamento di supplenze e affidamenti di cui alla normativa vigente.
3. I compensi sono altresì erogati:
 - a) nel rispetto della riserva di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, a professori e ricercatori dell'Università IUAV in regime d'impegno a tempo;
 - b) per ogni tipologia di corso di studio universitario prevista dalla vigente legislazione;
 - c) per attività didattiche che comportino un impegno didattico svolto in forma aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai doveri e obblighi didattici dei professori e dei ricercatori di cui alla normativa vigente.

Articolo 2

(Integrazione e ripartizione del fondo)

1. Il senato accademico determina annualmente, in sede di parere sul bilancio di previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n) dello statuto, la misura delle risorse finanziarie da destinare ad integrazione del fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui al precedente articolo 1.
2. Nell'integrazione il senato accademico tiene conto:
 - a) degli obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento dell'offerta formativa formulati dai corsi di studio in riferimento alla programmazione didattica;
 - b) delle eventuali risorse derivanti dalla ripartizione disposta con il decreto del ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
3. Il senato accademico con la deliberazione di cui al comma 1 provvede altresì a ripartire le risorse di detto fondo tra i corsi di studio dell'ateneo sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 3 e a designare i tre membri della commissione di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera c).
4. Le determinazioni del senato accademico di cui al presente articolo sono rese esecutive dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello statuto.

Articolo 3

(Criteri per la ripartizione del fondo)

1. Il senato accademico nella ripartizione ai corsi di studio delle risorse del fondo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) una quota a ciascun corso di studio in ragione del rapporto tra numero dei professori e ricercatori e numero degli studenti iscritti a detti corsi;
 - b) una quota a progetti di miglioramento qualitativo della didattica, predisposti e realizzati da gruppi di professori e ricercatori, finalizzati all'innovazione metodologica e tecnologica, ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero.
2. Ai progetti di miglioramento sono riservate non meno del 50% delle risorse del fondo.

Articolo 4

(Presentazione dei progetti)

1. Le proposte di progetti di miglioramento qualitativo della didattica devono indicare:
 - a) gli obiettivi didattici del progetto;
 - b) le metodologie e le tecnologie impiegate;
 - c) il programma delle attività con specificazione delle modalità e termini di realizzazione;
 - d) il professore responsabile didattico del progetto.
2. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del senato accademico previa istruzione da parte degli uffici amministrativi del corso di studio presso il quale afferisce il responsabile didattico del progetto.

Articolo 5

(Assegnazione e utilizzazione della quote)

1. Le quote di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), sono assegnate ai corsi di studio per l'erogazione dei compensi ai professori e ricercatori, che in conformità alla programmazione didattica di detti corsi svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico dedicando almeno 120 ore annuali:
 - a) alla programmazione e organizzazione dell'attività didattica;
 - b) a lezioni, esercitazioni, seminari, nonché ad attività di accertamento dell'apprendimento;
 - c) ad attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente;
 - d) ad attività di orientamento, assistenza e tutorato.
2. Le quote di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), sono assegnate ai corsi di studio per l'erogazione dei compensi a professori e ricercatori, che in esecuzione delle determinazioni del senato accademico siano impegnati nella realizzazione di progetti di miglioramento qualitativo della didattica finalizzati:
 - a) all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - b) ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero.

Articolo 6

(Commissione di verifica e monitoraggio)

1. È costituita per la verifica del rispetto degli impegni didattici e del monitoraggio dei progetti di cui al presente regolamento una commissione, così composta:
 - a) dal rettore, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) da tre membri designati dal senato accademico tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università IUAV;
 - c) da tre studenti designati dal senato degli studenti nel proprio ambito.
2. Per la verifica del rispetto degli impegni didattici la commissione considera:
 - a) i dati forniti dai corsi di studio circa l'effettivo svolgimento delle attività didattiche per le quali ai predetti corsi sono state assegnate le quote di cui al precedente articolo 5, comma 1;
 - b) l'indice di adeguamento quantitativo e miglioramento qualitativo dell'offerta formativa derivato dall'incentivazione dell'impegno didattico rispetto al complesso della programmazione didattica dei corsi di studio.
3. Per il monitoraggio dei progetti la commissione considera:
 - a) il raggiungimento degli obiettivi didattici del progetto;
 - b) l'impatto innovativo delle metodologie e tecnologie impiegate per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
4. Della verifica e del monitoraggio la commissione trasmette relazione al senato accademico e al nucleo di valutazione dell'Università IUAV.
5. La commissione di cui al presente articolo è nominata con decreto del rettore e dura in carica un triennio.

Articolo 7

(Erogazione e liquidazione dei compensi)

1. Il senato accademico, sulla base della relazione di cui al precedente articolo 6, comma 4, e della valutazione positiva delle attività didattiche espressa dal nucleo di valutazione, autorizza l'erogazione nominativa dei compensi ai professori e ai ricercatori.
2. L'elenco dei percettori per i quali il senato accademico ha autorizzato l'erogazione dei compensi è trasmesso al consiglio di amministrazione che determina la misura dei compensi da erogare.
3. Il dirigente competente provvede alla liquidazione dei compensi e a rendere pubblico l'elenco dei percettori.
4. Il compenso liquidato quale incentivo per l'impegno didattico è erogato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come assegno aggiuntivo pensionabile.